

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
 Via F.lli Cervi 3
 46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)
 Tel. 0386.864222
 consulenza@studiosbreviglieri.it
 paghe@studiosbreviglieri.it
 www.studiosbreviglieri.it

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Le principali norme fiscali e del lavoro della Legge di Bilancio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ovvero legge di bilancio per l'anno 2022.

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali norme di carattere fiscale e del lavoro, in ordine cronologico.

Molte delle norme qui riportate verranno poi approfondite, nel corso del tempo, anche in occasione della emanazione di decreti o provvedimenti attuativi o di documenti di prassi chiarificatori.

ARTICOLO 1, COMMA 2 – MODIFICA ALLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Viene modificato il primo comma dell'articolo 11, del DPR n. 917 del 1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni IRPEF di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%.

Si riporta di seguito una interessante tabella riepilogativa e di confronto dal 2021 al 2022:

Reddito imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15.001 a 28.000	27 %	25 %	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000		43 %	+5%
Da 55.001 a 75.000	41%		+2 %
Da 75.001 oltre	43%		0 %

ARTICOLO 1, COMMA 2 – MODIFICA DELLE DETRAZIONI IRPEF

Con modifiche all'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le detrazioni IRPEF per **lavoro dipendente e assimilati**, come di seguito riportato:

	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 8.000 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro		
Reddito complessivo Tra 15.001 e 28.000 euro	978 euro + 902 x (28.000 - reddito complessivo/20.000)	1.910 euro + 1.190 x (28.000 - reddito complessivo /13.000)
Reddito complessivo Tra 28.001 e 50.000 euro		1.910 euro x (50.000 - reddito complessivo /22.000)
Reddito complessivo Tra 50.001 e 55.000 euro	978 x (55.000 - redd.complessivo)/27.000	zero
Reddito complessivo >= 55.001	zero	

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro

(**) La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione **rimane la medesima**: $1.880 : 0,23 = 8.173,91$ arrotondato a euro 8.174.

Modificando il terzo comma dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le **detrazioni per i redditi da pensione**, come di seguito riportato:

	2021	2022
Reddito complessivo <= 8.000 euro	1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;	1.955 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
Reddito complessivo tra 8.001 e 8.500 euro		
reddito complessivo da 8.501 a 15.000 euro	1.297 + 583 x (15.000 - reddito complessivo / 7.000)	700 euro + 1.255 x (28.000 - reddito complessivo / 19.500)
reddito complessivo da 15.001 a 28.000 euro		
Reddito complessivo da 28.001 a 50.000	1.297 x (55.000 - reddito complessivo /40.000)	700 euro x (50.000 - reddito complessivo /22.000)
Reddito complessivo da 50.001 a 55.000		zero
Reddito complessivo >= 55.001	zero	

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro

(*) La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione, registra un miglioramento in quanto passa da 8.174 nel 2021 a 8.500 euro nel 2022 (l'importo di 8.500 si ottiene dal rapporto tra 1.955 e 0,23, ossia la prima aliquota di tassazione).

Modificando il comma 5, dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le **detrazioni per redditi di lavoro autonomo** come di seguito riportato:

	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 4.800 euro	1.104	1.265 euro.
Reddito complessivo tra 4.801 e <= 5.500 euro		
reddito complessivo da 5.501 a 28.000 euro		500 euro + 765 x (28.000 - reddito complessivo/22.500)
Reddito complessivo da 28.001 a 50.000	1.104 x (55.000 - reddito complessivo /50.200)	500 euro x (50.000 - reddito complessivo /22.000)
Reddito complessivo da 50.001 a 55.000		No
Reddito complessivo >= 55.001	No	

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro
 (**) La no tax area, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione, registra un miglioramento in quanto passa da 4.800 nel 2021 (rapporto tra 1.104 e la prima aliquota 0,23) a 5.500 euro nel 2022 (1.265/0,23).

ARTICOLO 1, COMMA 3 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'articolo 2, comma 3, della legge n. 234/2021, modifica l'articolo 1 del decreto legge n. 3 del 2020 relativamente al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), **riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta**, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo:

- **Fino a € 15.000** → riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché **l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione** spettante per lavoro dipendente e assimilati (*ovvero € 1.200 annuali se il contribuente paga almeno € 1 di tasse*);
- **Tra € 15.000 e € 28.000** → riconosciuto solamente **se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima è di ammontare superiore all'imposta lorda** (*esempio € 10.000 imposta lorda e € 11.000 detrazioni, allora trattamento integrativo = 1.000€*).

Elenco **detrazioni** individuate dalla norma utili all'ottenimento del trattamento integrativo:

- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruitive relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 5-7 – ADDIZIONALI IRPEF

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 8 – ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Dal periodo d'imposta 2022 sono **esentate dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni**, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ARTICOLO 1, COMMA 10 – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

Modificando l'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha introdotto il così detto “nuovo patent box”, viene elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma viene ristretto l'ambito dell'agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, e cioè:

-software protetto da copyright,

-brevetti industriali,

-disegni e modelli, escludendo, quindi, i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Vengono inoltre modificate:

1. la decorrenza della nuova disciplina;
2. le varie incompatibilità;
3. il regime transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo patent box;
4. esercizio opzione per aderire a nuova disciplina;

Tutte le disposizioni sopra indicate entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in deroga alla normale entrata in vigore delle norme di cui alla legge di bilancio.

ARTICOLO 1, COMMA 12 – SUGAR TAX E PLASTIC TAX

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 13 – ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

IVA dal 22 al 10%.

ARTICOLO 1, COMMA 24 – ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI

Attraverso una modifica al comma 3, dell'articolo 62, del decreto legislativo n. 82 del 2005, viene estesa all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

ARTICOLO 1, COMMA 25 – PROROGA DELLA DETASSAZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Attraverso una modifica al comma 44, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, **viene estesa al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

ARTICOLO 1, COMMI 26 E 27 – POTENZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (P.I.R.)

Con una modifica all'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016, vengono aumentati i limiti all'investimento in piani individuali di risparmio ordinari. Più precisamente il limite annuale di investimento viene portato da euro 30.000 a euro 40.000 e il limite complessivo da euro 150.000 a euro 200.000.

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 28 – PROROGHE IN TEMA DI BONUS EDILI E SUPERBONUS

In tema di “Superbonus”, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34, viene innanzitutto stabilito che la ripartizione **della detrazione in 4 quote annuali** di pari importo riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e non solo quelle sostenute nell'anno 2022.

Pertanto, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto:

- a) In **5 quote** annuali di pari importo, per la spesa sostenuta dal **1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022**;
- b) in **4 quote** annuali di pari importo per la **parte di spesa effettuata nell'anno 2022**.

Modificando il comma 3-bis dell'articolo 119, viene stabilito che, come per gli IACP (*Istituti autonomi case popolari*), anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa la super-detrazione si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, [...]

Modificando il primo periodo del comma 5, dell'articolo 119, viene stabilito che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione:

-di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero

-di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,

eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. [...]

Sostituendo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 119, viene stabilito che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. colonnine elettriche), eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l'applicabilità dell'agevolazione, come prima previsto (spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022). Viene stabilito che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali.

Modificando completamente il comma 8-bis, dell'articolo 119, viene stabilito che per gli interventi effettuati da

- a) Condomini,
- b) Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone, di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 119,
- c) ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui alla lettera d-bis), del comma 9, dell'articolo 119,
- d) Persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

e) Compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche:

- Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 110%;
- Per le spese sostenute nell'anno 2024, nella misura del 70%;
- Per le spese sostenute nell'anno 2025, nella misura del 65%.

Per le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, eseguono interventi agevolati su unità immobiliari, **la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.**

Attraverso l'introduzione del comma 8-ter, all'interno dell'articolo 119, viene disposto che per gli interventi effettuati nei **comuni colpiti da eventi sismici che si sono verificati dal 1° aprile 2009**, e ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis (si veda sopra) la detrazione per [...].

Attraverso l'introduzione del comma 8-quater, all'interno dell'articolo 119, viene disposto che la detrazione viene riconosciuta nelle stesse misure e negli stessi termini di cui al comma 8-bis (si veda sopra), anche per i seguenti interventi se esegui congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis:

- tutti gli altri **interventi di efficienza energetica** previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- gli interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917 del 1986;
- gli interventi previsti per la realizzazione di **sistemi di monitoraggio** strutturale continuo a fini **antisismici**;
- gli interventi per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- gli interventi per l'installazione contestuale o successiva di **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- gli interventi di installazione di infrastrutture **per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici.

Facendo presente che vengono recepite le modifiche apportate al comma 11, dell'articolo 119 [...], viene disposto che ai fini **dell'asseverazione della congruità delle spese**, oltre a far riferimento ai **prezzari** individuati con il **provvedimento del 6 agosto 2020**, per talune tipologie di beni verranno stabiliti dei valori massimi attraverso apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

Viene altresì disposto che i **prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico, devono intendersi applicabili** anche ai fini:

- Degli interventi antisismici, di cui al comma 4, dell'articolo 119, nonché
- Degli interventi di adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013,
- Degli interventi relativi al bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019,
- Degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986.

ARTICOLO 1, COMMA 29 – SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Modificando il primo comma dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 viene stabilito che l'opzione per **lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, con riferimento agli interventi indicati all'interno dello stesso articolo, è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni 2022, 2023 e 2024**. Con una modifica al comma 7-bis, sempre dell'articolo 121, sconto in fattura e cessione del credito trovano specifica applicazione anche per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto n. 34 (interventi agevolati al 110 per cento) con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

[...]

Più in particolare viene previsto **l'obbligo del visto di conformità** anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, elencati all'interno dello stesso articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento, e l'obbligo di **asseverazione della congruità di prezzi**, da porre in essere da parte dei tecnici abilitati, escludendo da tale obbligo gli interventi di così detta edilizia libera, in base non solo ai prezzi individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transazione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Elenco interventi elencati all'art. 121 del DL 34/2020:

- recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica,
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
- installazione di impianti fotovoltaici,
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Viene anche disposto che rientrano tra le **spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni necessarie per legge**, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Si ricorda che le disposizioni sull'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni e/o attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, **non trova applicazione:**

- per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 380 del 20021, del DM 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al così detto bonus facciate.

Con una modifica alla lettera a), del secondo comma, dell'articolo 121, viene disposto tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono ricompresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

ARTICOLO 1, COMMA 30 – MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI

Attraverso l'inserimento dell'articolo 122-bis all'interno del decreto-legge n. 34 del 2020, viene riprodotto quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”), stabilendo che **l'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione** di avvenuta cessione del credito, **può sospendere** per un periodo non superiore a trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti di seguito indicati:

- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni di cessione del credito, con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Dopo i controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate due possono essere le situazioni che si manifestano:

- se risultano confermati i rischi di cui si è detto, la comunicazione di cessione del credito si considera non effettuata e l'amministrazione finanziaria, fermo restando l'ordinario potere di controllo, procede al controllo di tutti i crediti, mentre
- se, invece, i rischi non sono confermati, oppure vi è il decorso del periodo di trenta giorni, la comunicazione produce i suoi effetti.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non procedono all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

ARTICOLO 1, COMMII 31-36 – CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE

Riproducendo quanto contenuto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”), viene stabilito che l'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973 e i poteri di accertamento e riscossione in materia di IVA previsti dagli articoli 51 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, con riferimento:

- alle agevolazioni sul Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- alle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, erogati dalla Agenzia delle entrate, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In base alle disposizioni e ai poteri appena sopra richiamati e in assenza di una specifica disciplina, per il recupero degli importi dovuti non versati, viene disposto che l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422,

della legge n. 311 del 2004 che prevedono, sostanzialmente, che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal DPR n. 602 del 1973. [...]

ARTICOLI 1, COMMA 37 – PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 38 – PROROGA BONUS VERDE

Con una modifica all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, viene prorogato anche nel **2022, 2023 e 2024 il così detto “bonus verde”**.

ARTICOLO 1, COMMA 39 – MODIFICHE AL BONUS FACCIATE

Con una modifica all'articolo 1, comma 2019, della legge n. 160 del 2019, viene **prorogato il così detto “bonus facciate” anche nel 2022** ma con una detrazione **ridotta al 60%** delle spese sostenute anziché del 90% come avvenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 41 – ABROGAZIONE DEL DL 157 DEL 2021

Viene abrogato il decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”). Le varie norme sono state replicate dalla presente legge di bilancio (si vedano commi precedenti).

ARTICOLO 1, COMMA 42 – DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Inserendo l'articolo 119-ter all'interno del decreto-legge n. 34 del 2020, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 43 – SUPERBONUS: FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 44 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0”

Modificando l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. **beni materiali “industria 4.0”**), spetta un credito d'imposta:

- del **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,
- del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,

- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

per gli acquisti effettuati:

- a decorrere dal **1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025**, ovvero
- entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all'allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (**c.d. beni immateriali “industria 4.0”**), spetta un credito d'imposta

- del **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione,

per gli acquisti effettuati:

- a decorrere dal **16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023**, ovvero
- entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

[...]

Si ricordano le attuali norme relativi ai crediti d'imposta per beni materiali ordinari e 4.0:

Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni materiali ordinari	16.11.2020 – 31.12.2021¹	Fino a € 2 mln ³	10% del costo (15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati per realizzazione forme di lavoro agile)
	1.1.2022 – 31.12.2022²		6% del costo
Beni materiali 4.0	16.11.2020 – 31.12.2021¹	Fino a € 2,5 mln ³	50% del costo
	1.1.2022 – 31.12.2022²		40% del costo

¹ Ovvero entro il 30.6.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

² Ovvero entro il 30.6.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

³ Per importi superiori a quanto riportato, contattare lo Studio per conoscere l'esatto credito spettante.

ARTICOLO 1, COMMA 45 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Modificando la legge n. 160 del 2019, viene modificata e stesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative nelle seguenti misure:

-il credito d'imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo** viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2022** nella misura del **20%** e nel limite massimo annuale di euro **4 milioni**;

[...]

-il credito d'imposta per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d'imposta **2022** nella misura del **15%** e nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro;

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 46 – PROROGA CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE PMI

[...]

ARTICOLO 1, COMMII 47 E 48 – RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”

La “nuova Sabatini” viene rifinanziata:

- per gli anni 2022 e 2023 per la somma di euro 240 milioni per ciascun anno,
- per gli anni dal 2024 a 2026 per la somma di euro 120 milioni per ciascun anno,
- per l'anno 2027 per la somma di euro 60 milioni.

Attraverso una modifica al comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, viene stabilito **che il contributo sia erogato in più quote e in caso di finanziamento non superiore ad euro 200.000 il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.**

ARTICOLO 1, COMMII 53-58 – FONDO GARANZIA PMI

Modificando l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività del Fondo garanzia PMI, che sostiene la **liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Viene anche però disposto che:

- la garanzia **non è più a carattere gratuito** in quanto a partire dal 1° aprile 2022 deve essere pagata una commissione da versare al Fondo;
- dal 1° gennaio 2022 la garanzia **copre l'80%** la copertura del Fondo sui **finanziamenti fino ad euro 30 mila** e per il rilascio della garanzia dal 1° aprile 2022 deve essere pagata una commissione da versare al Fondo.

Viene prorogato al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di euro 100 milioni della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti fino ad euro 30.000 a favore degli enti non commerciali. Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 vengono solo parzialmente ripristinate le modalità operative del Fondo che può garantire, per singola impresa, l'importo massimo di euro 5 milioni.

ARTICOLO 1, COMMA 59 – GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Attraverso una modifica al decreto-legge n. 23 del 2020 viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale la Cassa Deposito Prestiti SpA (CDP) può assumere esposizioni, **che sono garantite dallo Stato**, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito a imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza COVID-19.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 le norme sull'intervento straordinario della SACE a titolo di garanzia a supporto della liquidità delle imprese che sono state colpite dalle misure di contenimento del COVID-19.

ARTICOLO 1, COMMI 60 E 61 – GARANZIA GREEN

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 62 – PROROGA FONDO GASPARRINI

Modificando il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, che, modificando l'articolo 54, primo comma, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2021 le norme sul "Fondo Gasparrini", che è il **fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, viene ora prorogata l'operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2022**. Si evidenzia che l'articolo 54 ha esteso i benefici del Fondo anche a **lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** a causa della chiusura o delle restrizioni dell'attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

ARTICOLO 1, COMMA 70 – INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE

Attraverso modifiche alla legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, vengono apportate delle novità in tema di incentivi alle aggregazioni tra imprese norma che, in generale, consente al soggetto che risulta da un'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, di **trasformare in credito d'imposta una parte delle attività per imposte anticipate, così dette "DTA" (deffered tax asset), riferite a perdite fiscali e a eccedenze ACE**.

Con le modifiche apportate viene innanzitutto estesa l'operatività delle norme in commento dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e viene altresì modificato il limite di DTA trasformabili in credito d'imposta, fissando un ammontare non superiore al minore importi tra 500 milioni di euro e

- il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero
- il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 71 – CESSAZIONE DEL "BONUS AGGREGAZIONI"

Viene anticipata la cessazione del così detto "bonus aggregazione", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 72 – INCREMENTO LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO

Intervenendo sull'articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000, che prevede il limite annuo di credito d'imposta e contributi compensabili che da euro 700.000 era stato portato ad euro 1 milione per l'anno 2020, ad euro 3 milioni per l'anno 2021, **tale limite viene ora stabilito a regime in euro 2 milioni annui.**

ARTICOLO 1, COMMI 73-84 – MODIFICHE AL REDDITO DI CITTADINANZA

Modificando il decreto-legge n. 4 del 2019, viene principalmente disposto, in tema di reddito di cittadinanza, quanto segue:

- con riferimento ai requisiti patrimoniali, per i beni che sono detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti dichiarati per il reddito di cittadinanza, anche attraverso lo scambio di dati con le autorità dello Stato estero;
- il reddito di cittadinanza si configura come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità dello stesso;
- la domanda di reddito di cittadinanza resa dall'interessato all'INPS è considerata equivalente ad una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- il numero di offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere viene portato da tre a due. In merito alla congruità dell'offerta, essa non è più determinata in funzione della durata di fruizione del reddito di cittadinanza ed è definita congrua se l'offerta avviene entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, anziché 180 chilometri come disposto prima della modifica in commento, o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta della prima offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio dello Stato se si tratta di seconda offerta. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o a tempo parziale, si ritiene offerta congrua quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta;
- il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro, viene abrogato;
- i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori del reddito di cittadinanza residenti nel Comune stesso, per la partecipazione a progetti a titolarità comuni. La partecipazione è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche; [...]
- **vi è l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore quando un datore di lavoro privato assume a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, ovvero assuma a tempo determinato o mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.**

ARTICOLO 1, COMMA 87 – QUOTA 102

Si introduce una nuova tipologia di trattamento pensionistico anticipato per coloro che nel 2022 raggiungono i requisiti **di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni** (cd. Quota 102).

ARTICOLO 1, COMMA 94 - OPZIONE DONNA

Si estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (**opzione donna**) alle lavoratrici che abbiano **maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2021**. **Lavoratrici destinatarie** sono le **lavoratrici** che hanno maturato, **entro il 31 dicembre 2021**, un'**anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni** se lavoratrici dipendenti, e **di 59 anni** se lavoratrici autonome. Tali lavoratrici, possono accedere alla pensione anticipata **secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (quindi l'esercizio della opzione deve essere attentamente valutato alla luce di tale ricalcolo)**.

ARTICOLO 1, COMMA 134 - CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Il comma in oggetto rende strutturale, a partire dal 2022, la durata del congedo di **paternità del settore privato**, pari a:

- **10 giorni per il congedo obbligatorio;**
- **1 giorno per il congedo che facoltativo.**

Il congedo in oggetto deve essere **fruito dal padre nel tempo massimo dei primi 5 mesi di vita del bambino**. I congedi non possono essere frazionati ad ore.

In particolare:

- **Il congedo obbligatorio** (di 10 giorni): Spetta al padre indipendentemente dal diritto al congedo di maternità spettante alla madre (rispetto al quale può essere fruito anche contemporaneamente). Il relativo diritto si configura come autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello della madre (circolare Inps 40/2013).
- **Il congedo facoltativo**, invece, è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Pertanto, si configura non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice.

ARTICOLO 1, COMMA 137 - DECONTRIBUZIONE A FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI

Si introduce **una misura sperimentale**, valida **per il solo anno 2022**, per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri. Più precisamente, si riconosce un **esonero** dei contributi previdenziali "a carico delle lavoratrici madri" (quindi non a carico del datore di lavoro ma a carico della stessa lavoratrice) nella misura del **50%** e **per la durata di 1 anno** a decorrere **dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità**.

È fatta salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La definizione delle modalità attuative per l'attribuzione delle predette risorse avrebbe dovuto essere regolamentate da un decreto del ministro con delega alle Politiche familiari, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ARTICOLO 1, COMMA 151 – PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Modificando l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, viene previsto che:

- l'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, che prevede la concessione di **garanzie a prima richiesta su mutui**, dell'importo massimo di euro 250 mila, per l'acquisto di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario, è prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;
- **l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale** sugli atti relativi ai trasferimenti di proprietà o su atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione a favore di soggetti che non abbiano compiuto i trentasei anni di età e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, purché siano presenti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 1986, è prorogata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Si ricorda, in questa sede, che le agevolazioni di cui sopra **non si applicano alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.**

ARTICOLO 1, COMMA 155 – DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Viene sostituito il comma 1-ter, dell'articolo 16, del DPR n. 917 del 1986, che dispone in merito alla **detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani.**

La nuova norma stabilisce:

- che a favore dei giovani di età compresa fra i **20 e i 31 anni** compiuti,
- che hanno un **reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71**,
- che stipulano un **contratto di locazione in base a quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998**, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, a condizione che questa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati dagli organi competenti per legge,

spetta una detrazione dall'imposta lorda, per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione, **pari ad euro 991,60** ovvero, se superiore, al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione ma comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 2.000.

ARTICOLO 1, COMMA 175 – BONUS MEZZOGIORNO

[...].

ARTICOLO 1, COMMII 185-190 – AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 **gli utili** delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, che derivano dall'esercizio di attività commerciali **non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e ai fini del valore della produzione netta ai fini IRAP.** [...]

È necessaria l'autorizzazione europea.

Viene anche esteso all'anno 2022 la **possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, di cui ai commi da 621 a 627, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, ma limitatamente a favore dei soggetti che sono titolari di reddito d'impresa.

Si ricorda, brevemente, che l'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge n. 145 del 2018, riconosce un credito d'imposta del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020 ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche ed enti commerciali, ma non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai titolari di reddito d'impresa, ma il credito d'imposta, in questo caso, non può eccedere il 10 per mille dei ricavi annui.

ARTICOLO 1, COMMA 191 E 192 – CASSA INTEGRAZIONE

La legge di Bilancio interviene sul novero dei lavoratori possibili fruitori degli ammortizzatori sociali interessati **estendendolo ai lavoratori a domicilio e a tutti i lavoratori apprendisti**. Inoltre, si valorizza sostanzialmente il **ruolo dei Fondi bilaterali** che potenzialmente estenderanno la loro tutela a tutte le aziende non industriali che non applicano la cassa integrazione ordinaria. Una ulteriore **rilevante novità** viene introdotta, sempre relativamente agli eventi di sospensione o riduzione in essere **dal 1° gennaio 2022**, circa la determinazione degli importi della prestazione di integrazione salariale. Si precisa infatti che la misura del trattamento sarà erogata **indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento utilizzata per il calcolo**. Si farà riferimento **all'importo massimo mensile** di cui al comma 5, lettera *b*), articolo 3 del Dlgs 148/2015, rivalutato ogni anno in misura piena secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Nel 2021 gli importi dei **massimali** erano i seguenti (Inps, circolare 21/2021):

- › euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori;
- › euro 1.439,66 (euro 1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, il massimale **variava in funzione delle retribuzioni**. Nel 2021 tali importi erano:

1. retribuzioni fino a euro 2.159,48: euro 998,18 (euro 939,89 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori ed euro 1.197,82 (euro 1.127,87 al netto del 5,84%) per il settore edile;
2. retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori ed euro 1.439,66 (euro 1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile.

ARTICOLO 1, COMMI 204 E SS - LA NUOVA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

La legge di Bilancio 2022 opera una sostanziale ridefinizione in **senso estensivo della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'Inps**. Pertanto, **dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro** che non rientrano nell'ambito di applicazione delle tutele riferite alla integrazione salariale ordinaria e **che occupano almeno 1 dipendente dovranno aderire a fondi di solidarietà bilaterali**. Quindi, **qualunque sia il numero dei dipendenti (anche solo uno), questi ultimi rientreranno nella tutela dei Fondi bilaterali (ai quali dovrà essere versata la relativa contribuzione)**.

ARTICOLO 1, COMMA 207 - LE MODIFICHE AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Si opera una sostanziale ridefinizione della disciplina relativa al FIS. Dal 1° gennaio 2022 il FIS garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale (per i casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2022) **con riferimento a tutti i datori di lavoro (imprese non industriali) che non abbiano costituito un Fondo bilaterale**.

ARTICOLO 1, COMMA 239 - INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Il comma in oggetto riconosce, ad alcune categorie di **lavoratrici e lavoratori autonomi**, un **ulteriore periodo di indennità pari a 3 mesi** a seguire la fine del periodo di maternità (o, nel caso del padre lavoratore, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente: cfr. circolare Inps n. 1 del 3 gennaio 2022), a condizione che lavoratrici e lavoratori abbiano **dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità**. Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Le categorie interessate sono:

- A. Lavoratrici e lavoratori **iscritti alla gestione separata**;
- B. Lavoratrici e lavoratori **autonomi, coltivatrici** e coltivatori diretti, mezzadre/i e colone/i, **artigiane/i** ed esercenti attività **commerciali**, imprenditrici/imprenditori agricoli a titolo principale, nonché pescatrici/pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. La fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori, inclusi gli ulteriori 3 mesi di indennità, è subordinata alla regolarità contributiva;
- C. Lavoratrici/lavoratori **libere/i professionisti** iscritti ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza.

ARTICOLO 1, COMMA 351 – TAX CREDIT LIBRERIE

Vengono incrementate di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice **ATECO principale 47.61** "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati".

ARTICOLO 1, COMMI 353-356 – VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI

In via sperimentale al fine di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, viene stabilito che i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con **popolazione fino a 500 abitanti** delle aree interne appositamente individuate, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento dell'attività nei predetti comuni, di un contributo per il pagamento dell'IMU sugli immobili siti nei predetti comuni che sono posseduti e utilizzati dai soggetti per le attività di cui si è detto. [...].

ARTICOLO 1, COMMI 359-363 – FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

Viene istituito un fondo pari a

- euro 100 milioni per l'anno 2022 e
- euro 50 milioni per l'anno 2023,

finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche destinando una quota non inferiore a 100 milioni di euro alle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 riportano una delle seguenti condizioni:

- un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile,

inferiori alla corrispondente voce dell'attivo patrimoniale denominata "diritti d'uso illimitato del teatro", che deriva dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
- una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, riferite a esercizi antecedenti a quello in corso alla data del 10 agosto 2013.

L'altra parte del fondo alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle difficoltà suddette, per finanziare investimenti destinati ad **incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'uso di beni strumentali**, mobili o immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali per l'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri degli altri immobili utilizzati per le attività. [...]

ARTICOLO 1, COMMI 373 – BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

Intervenendo sull'articolo 13-bis, quarto comma, del decreto-legge n. 34 del 2019, viene stabilito che con riferimento alla **banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi il decreto** ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini oltre alle modalità di accesso alle informazioni contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Non solo. Per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per finalità istituzionali.

ARTICOLO 1, COMMI 375-377 – FONDO EDITORIA

[...]

ARTICOLO 1, COMMA 378 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 451 – AGEVOLAZIONI ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Viene stabilito che per l'anno 2022 non è dovuto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle **regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

ARTICOLO 1, COMMA 478 E 479 – FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Viene istituito il "Fondo per il sostegno alla transizione industriale", con una dotazione di euro 150 milioni a decorrere dal 2022, al fine di **favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici**.

Con tale Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, «per la realizzazione di **investimenti per l'efficientamento energetico**, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate». È necessario apposito decreto.

ARTICOLO 1, COMMA 527 – IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI

Attraverso una modifica all'articolo 1, comma 506 della legge n. 205 del 2017, viene stabilita l'estensione al 2022 dell'innalzamento della **percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento**, applicabile alla cessione di animali vivi di specie bovina e suina.

ARTICOLO 1, COMMI 622-624 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI

Aggiungendo i commi 8-ter e 8-quater all'interno dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, articolo che ha permesso, in sintesi, **la rivalutazione civile dei beni strumentali d'impresa e l'eventuale rivalutazione fiscale, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva**, nonché il riallineamento di eventuali differenza di valore tra quelle civili e quelle fiscali, viene ora disposto che la deduzione, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, del maggior valore fiscale imputato alle attività immateriali che, fiscalmente, in base all'articolo 103 del DPR n. 917 del 1986, sono dedotte in misura non superiore a un diciottesimo del costo, avviene in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, ad un cinquantesimo. [...]

ARTICOLO 1, COMMI 637-644 – CANCELLAZIONE DEL "CASHBACK"

Attraverso varie modifiche alle norme di cui alla legge n. 160 del 2019 viene stabilita la **conclusione del così detto "cashback"**, ossia del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati tramite utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dal 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione, già prevista, per il secondo semestre 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 653 – INAPPLICABILITA' VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI VERSAMENTO

Viene stabilito che con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, in base all'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, **se il beneficiario risulta essere inadempiente ai versamenti relativi a cartelle di pagamento, non si deve applicare per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate.**

ARTICOLO 1, COMMA 683 – PROROGA ENTRATA IN VIGORE NORME IVA DI CUI AL DL 146 DEL 2021

Viene prorogata **al 1° gennaio 2024** l'entrata in vigore dei commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021, con riferimento alle modifiche IVA applicabili anche al terzo settore.

ARTICOLO 1, COMMI 706 E 707 – ESONERO CANONE UNICO

Viene **prorogato al 31 marzo 2022** l'esonero di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che rispettivamente si riferiscono:

- al **pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, per gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di bevande e alimenti;
- al **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio**, destinati a mercati, per gli esercenti commercio su aree pubbliche.

Inoltre, sempre fino al 31 marzo 2022 le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o loro ampliamento, possono essere presentate in via telematica allegando solo la planimetria, e gli esercizi di ristorazione somministrazione alimenti e bevande possono effettuare la posa in opera temporanea su suolo pubblico di attrezzature, pedane, tavolini, sedute ecc., per favorire il distanziamento.

ARTICOLO 1, COMMA 711 – SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Attraverso una modifica al comma 7-bis, dell'articolo 60, del decreto-legge n. 194 del 2020, viene **stabilito che la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, prevista per il 2020, è estesa anche all'esercizio successivo ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il 2021, ossia come stabilisce la norma per quello successivo a quello incorso al 15 agosto 2020.

ARTICOLO 1, COMMA 713 – CREDITO D'IMPOSTA FILTRAGGIO ACQUA

Attraverso modifiche all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di **sistemi di filtraggio dell'acqua potabile**, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e agli enti non commerciali, nella misura del **50%** della spesa sostenuta fino ad un **ammontare complessivo di euro 1.000** per le persone fisiche esercenti attività economiche e per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale, e fino a euro 5.000, per ciascun immobile, per gli altri soggetti, è prorogato al 2023.

ARTICOLO 1, COMMA 718 – SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIIQ)

Attraverso modifiche all'articolo 1, comma 125, della legge n. 296 del 2006, viene modificato il regime fiscale riconosciuto alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), che prevede, sostanzialmente, l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito che deriva dalla attività di locazione con l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti, stabilendo che il regime speciale in commento può essere esteso alle SpA, alle Sapa e alle Srl svolgenti, in via prevalente, attività di locazione immobiliare, su opzione congiunta, a condizione che il capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile (euro 50.000), qualora alternativamente si trovino in una delle situazioni riportate dalla normativa a cui si rimanda per una trattazione più approfondita. [...]

ARTICOLO 1, COMMA DA 720 A 726 - LA RIFORMA DEI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

Si riporta quanto previsto dai commi in oggetto:

Entro 180 giorni [...] le regioni concludono, [...] un accordo per la definizione [...] dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano **l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale**;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una **congrua indennità di partecipazione**, la fissazione di una **durata massima** comprensiva di eventuali rinnovi e **limiti numerici** di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze

all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e **modalità di contingentamento** per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini **all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio**;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un **minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro**, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 1, COMMA 737 – CREDITO D'IMPOSTA PER FRUIRE DI ATTIVITA' FISICA ADATTATA

Viene riconosciuto un credito d'imposta ai fini IRPEF alle persone fisiche che sostengono spese per fruire di attività fisica adattata. È necessario decreto attuativo.

ARTICOLO 1, COMMA 743 – IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI

Viene prevista per l'anno 2022 la **riduzione del 37,5% dell'IMU che risulta dovuta da non residenti -sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia**,

-che non sia non locata o data in comodato,

-che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione con l'Italia.

ARTICOLO 1, COMMA 763 – RIENTRO DI CERVELLI

Aggiungendo i commi 5-ter e 5-quater all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, che disciplina le agevolazioni fiscali in tema di IRPEF e IRAP per il rientro dei cervelli, viene stabilito che i docenti e i ricercatori iscritti all'AIRE o cittadini di Stati dell'Unione europea,

- che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e

- che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010,

possono optare per l'applicazione del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti ed esclusione totale dall'IRAP, e di cui al comma 3-ter dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 812 – CREDITO D'IMPOSTA FONTI RINNOVABILI

Viene introdotto un **credito d'imposta ai fini IRPEF**, con una dotazione complessiva di euro 3 milioni, riconosciuto in presenza di **spese documentate sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica** alimentato da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

È necessario un decreto attuativo.

ARTICOLO 1, COMMA 912 – CREDITO D'IMPOSTA MINUSVALENZE DA PIR

Attraverso l'inserimento del comma 225-bis all'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che **il credito d'imposta**, non ecceda il **20% delle somme investite**, riconosciuto per le **perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR)**, detenuti per almeno 5

anni, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, applicabile ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Tale credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari e può essere utilizzato in 15 rate annuali.

ARTICOLO 1, COMMA 913 – ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO

Viene stabilito che con riferimento alle **cartelle di pagamento che sono notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento risultante dal ruolo è fissato in 180 giorni, in luogo dei 60 giorni previsti a regime.**

ARTICOLO 1, COMMI 923 E 924 – SOSPENSIONE TERMINI PER LE SOCIETA' E LE FEDERAZIONI SPORTIVE

Con riferimento

1. alle federazioni sportive nazionali,
2. agli enti di promozione sportiva,
3. alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche,

con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **che operano in competizioni sportive** in corso di svolgimento, vengono sospesi:

- i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, che operano come sostituti d'imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973,
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022,
- i termini di versamento dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022,
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi che scadono dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Tali versamenti sospesi sono effettuati:

- **senza sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero,
- **mediante rateizzazione** fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo pari al 50 per cento dell'importo dovuto, la prima entro il 30 maggio 2022 senza interessi, e l'ultima rata di dicembre 2022, entro il giorno 16 dicembre, pari al versamento residuo.

ARTICOLO 1, COMMI 927-944 – SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DI LIBERI PROFESSIONISTI

Viene stabilito che, per i **liberi professionisti**, anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale, in caso di

- a. **malattia** o
- b. in caso di **infortunio** avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o anche non avvenuto in occasione di lavoro e a tutte le malattie anche se non correlate al lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che porti all'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ovvero in caso di parto prematuro della libera professionista, **i termini relativi agli adempimenti riguardanti la scadenza**

di un termine tributario, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Tale disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Gli adempimenti sospesi devono essere **eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione** solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, che deve essere mandato, assieme ad un certificato medico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione. Per le somme dovute a titolo di tributi si applicano gli interessi al tasso legale.

Viene disposto che la pubblica amministrazione può richiedere alle ASL visite di controllo nei confronti di chi richiede l'applicazione della sospensione degli adempimenti in commento.

Chiunque benefici della sospensione della decorrenza di termini in base ad una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni,

Cordiali saluti.

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), li 25/01/2022

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

